

N. 7/2024 LIQ. CONTR.

29-1//2024



**REPUBBLICA ITALIANA**  
**IN NOME DEL POPOLO ITALIANO**  
**TRIBUNALE DI RAGUSA**

Il Tribunale composto dai seguenti magistrati:

- |                               |              |
|-------------------------------|--------------|
| 1) Dott. Massimo Pulvirenti   | Presidente   |
| 2) Dott. Claudio Maggioni     | Giudice      |
| 3) Dott. Giovanni Giampiccolo | Giudice est. |

riunito in camera di consiglio ha emesso la seguente

**SENTENZA**

**Oggetto:** apertura della liquidazione controllata del patrimonio.

letto il ricorso ex artt. 268 comma 1 e 269 comma 1 CCI depositato in data 14.5.2024;  
da

[REDACTED]

assistito dal gestore della crisi dott.ssa Elena Nicosia, per la apertura della liquidazione controllata del patrimonio;

esaminati gli atti ed i documenti prodotti;

rilevato che, ai sensi dell'art. 268 CCI, il debitore in stato di sovraindebitamento può domandare con ricorso al tribunale competente ai sensi dell'articolo 27, comma 2 CCI, l'apertura di una procedura di liquidazione controllata dei suoi beni;

rilevato che, ai sensi dell'art. 269 CCI, al ricorso deve essere allegata una relazione, redatta dall'OCC, che esponga una valutazione sulla completezza e l'attendibilità della documentazione depositata a corredo della domanda e che illustri la situazione economica, patrimoniale e finanziaria del debitore; sentito il Giudice Relatore in camera di consiglio;

ritenuta la competenza del Tribunale adito, atteso che parte ricorrente ha il centro degli interessi principali, presuntivamente coincidente con la residenza o il domicilio (art. 27, commi 2 e 3, CCI), nel circondario di questo Tribunale, come risulta dalla documentazione in atti;

ritenuto che il debitore non è assoggettabile alla liquidazione giudiziale, alla liquidazione coatta amministrativa o ad altre procedure liquidatorie previste dal codice civile o da leggi speciali per il caso di crisi di insolvenza, sicché, ai sensi degli artt. 65 comma 1, 2, co. 1 lett. c) e 268 comma 1 CCI, è legittimato a richiedere l'apertura della liquidazione controllata del proprio patrimonio, considerato che:

non esercita attività di impresa ed in atto risulta vivere con rendita Inail di invalidità per infortunio sul lavoro (meno di € 1.000,00 al mese);

ha esercitato in passato attività di impresa, come amministratore unico della [REDACTED]  
cancellata dal registro delle imprese da oltre un anno, in data 25 gennaio 2022;



ritenuto l'evidente stato di sovraindebitamento, come desumibile dall'esposizione debitoria esposta nella relazione allegata (pari a oltre € 800.000,00 complessivi, a fronte della percezione di una pensione di invalidità di € 927,00; per l'anno 2022 risulta conseguito anche un reddito annuo di € 1.325,00 da lavoro autonomo occasionale), e di un attivo complessivo di € 100.000,00 circa

ritenuto che parte ricorrente ha depositato la relazione di cui all'art. 269 comma 2 CCI, con la quale il gestore della crisi nominato dall'OCC ha verificato la completezza e attendibilità della documentazione prodotta a corredo della domanda ed ha adeguatamente illustrato la situazione economica, patrimoniale e finanziaria dei debitori;

ritenuto che l'importo della rendita mensile dell'Inail, decurtato della somma attribuita alla moglie separata con assegno di mantenimento di € 350,00 mensili, va destinata alle esigenze di vita del debitore; in caso di ulteriori entrate la determinazione dell'importo mensile necessario al mantenimento va rimessa al Giudice delegato (ex art. 268 comma 4 lett. b) CCI);

ritenuto, quindi, che sussistano tutti i presupposti per dichiarare aperta la liquidazione controllata del patrimonio del ricorrente;

ritenuto che, giusta il disposto dell'art. 270, c. 2 lett. b) CCI quale liquidatore possa essere nominato lo stesso gestore nominato dall'OCC;

ritenuto che ai sensi dell'art. 150 CCI, *“Salvo diversa disposizione della legge, dal giorno della dichiarazione di apertura della liquidazione giudiziale nessuna azione individuale esecutiva o cautelare anche per crediti maturati durante la liquidazione giudiziale, può essere iniziata o proseguita sui beni compresi nella procedura”*;

che detta norma è richiamata anche per la liquidazione controllata dall'art. 270 comma 5 CCII;

ritenuto, dunque, che la parte istante va onerata della comunicazione del presente decreto alla cancelleria del G.E. innanzi al quale pende la procedura esecutiva ai fini delle conseguenti statuizioni;

ritenuto opportuno precisare che la procedura di liquidazione comprende tutti i beni del debitore, salve le valutazioni che verranno compiute in sede di predisposizione ed esecuzione del programma di liquidazione in relazione alla convenienza della vendita con riferimento al presumibile valore di realizzo del cespite rapportato ai costi da sostenere per le procedure competitive;

ritenuto, dunque, che il Liquidatore dovrà inserire anche le automobili tra i beni rientranti nel patrimonio di liquidazione, aggiornandone la stima, salva ogni determinazione in sede di programma di liquidazione circa l'eventuale antieconomicità della vendita;

visto l'art. 270 CCI;

**dichiara**

l'apertura della liquidazione controllata del patrimonio di

**nomina**

giudice delegato per la procedura il dott. Giovanni Giampiccolo;

**nomina**

liquidatore la dott.ssa Elena Nicosia;

**ordina**

il deposito dell'elenco dei creditori;

**assegna**

ai terzi che vantano diritti sui beni di ciascun debitore e ai creditori risultanti dall'elenco depositato il termine di sessanta giorni entro il quale, a pena di inammissibilità, devono trasmettere al liquidatore, a mezzo posta elettronica certificata, la domanda di restituzione, di rivendicazione o di ammissione al passivo, predisposta ai sensi dell'articolo 201;

**ordina**

la consegna o il rilascio dei beni facenti parte facenti parte dei patrimoni di liquidazione;

**dispone**



l'esecuzione, a cura del liquidatore (ex art. 270 comma 4 CCI), delle formalità di cui alle lettere f) e g) dell'art. 270 comma 2 CCI, oltre che la notifica della presente sentenza ai sensi dell'art. 270 comma 4 e dell'art. 272 CCI.

Si comunichi.

*Così deciso in Ragusa nella camera di consiglio del 27.5.2024*

Il Giudice estensore  
*Giovanni Giampiccolo*

Il Presidente  
*Massimo Pulvirenti*

